

# **LEGGE REGIONALE VENETO 14 giugno 2013, n. 11 <sup>(1)</sup>.**

## **Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.**

### **TITOLO II**

#### **Disciplina dell'attività ricettiva**

##### **Capo I**

##### **Strutture ricettive**

#### **Art. 23** *Strutture ricettive.*

1. Le strutture ricettive sono distinte nelle seguenti tipologie:

- a) strutture ricettive alberghiere;
- b) strutture ricettive all'aperto;
- c) strutture ricettive complementari.

2. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienicosanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalle specifiche normative.

3. I locali per il pernottamento dei turisti possono essere:

a) camera: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera e complementare, composto da un vano allestito con uno o più posti letto per i turisti, dotato di un bagno privato o comune;

b) junior suite: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, composto da un unico vano avente una parte allestita a posti letto e una parte allestita a salotto, nonché da almeno un bagno privato;

c) suite: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, composto da almeno una camera, da un salotto e da almeno un bagno privato;

d) unità abitativa: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, complementare e all'aperto, dotato di un servizio autonomo di cucina e di almeno un bagno privato e inoltre composto da almeno una camera e almeno un vano destinato a soggiorno, oppure da almeno una camera destinata in parte anche ad uso di soggiorno e che abbia requisiti dimensionali maggiori di quelli minimi di cui al comma 6;

e) piazzola: area attrezzata per l'installazione degli allestimenti mobili di pernottamento di cui all'articolo 26, comma 2.

4. Si definisce capacità ricettiva:

a) totale: il numero di posti letto autorizzati nella struttura ricettiva ad uso dei turisti;

b) prevalente: la situazione in cui il numero di posti letto autorizzati nei locali per il pernottamento di cui al comma 3, è superiore alla metà della capacità ricettiva totale;

c) residuale: la differenza tra capacità ricettiva totale e la capacità ricettiva prevalente.

5. Nelle strutture ricettive all'aperto la capacità ricettiva prevalente è determinata dal rapporto tra il numero di posti letto predisposti dal gestore, in unità abitative fisse o allestimenti mobili di pernottamento ed il numero di turisti ospitabili nelle piazzole, purché muniti di proprio allestimento mobile di pernottamento.

6. Il numero di posti letto nei locali di pernottamento rispetta i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 31.

---

### **Art. 27** *Strutture ricettive complementari.*

1. Le strutture ricettive complementari sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere.

2. Sono strutture ricettive complementari:

a) gli alloggi turistici, che sono composti da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto;

b) le case per vacanze, che sono composte da un locale soggiorno e da una sala da pranzo entrambi di uso comune e da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto;

c) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che sono composte da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi;

d) i bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell'unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali, non costituiscono attività d'impresa;

e) i rifugi alpini, che sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l'alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti. I rifugi alpini, esclusi quelli già classificati come rifugi escursionistici in vigore della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni, dispongono,

durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata <sup>(11)</sup>.

3. I rifugi già classificati come rifugi escursionistici in vigenza della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni, devono modificare la denominazione in rifugio alpino secondo le disposizioni del comma 8 dell'articolo 50.

---

(11) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 17 giugno 2014, n. 999](#).

---

#### **Art. 27-bis** *Locazioni turistiche* <sup>(12)</sup>

1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell'[articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare al comune nel quale l'alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale:

- a) il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto;
- b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.

3. Sono attribuiti al comune la vigilanza, anche mediante l'accesso di propri incaricati alle strutture ricettive di cui al comma 1, e l'accertamento della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto ad introitare le relative somme.

4. Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del comma 1 è soggetto, previa diffida amministrativa ai sensi dell'[articolo 2-bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10](#) "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni, per ciascun alloggio:

- a) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;

b) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione;

c) in caso di ingiustificato rifiuto di accesso all'alloggio, opposto agli incaricati del comune per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso.

---

(12) Articolo aggiunto dall' *art. 3, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 45*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 7, comma 1*, della medesima legge).

---

### **Art. 31** *Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali* <sup>(14)</sup>.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, in conformità alla normativa nazionale vigente <sup>(15)</sup>.

2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; successivamente, i requisiti possono essere modificati ed adattati in relazione all'evoluzione del settore e, se necessario, aumentati.

3. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 definisce, secondo criteri di semplificazione e trasparenza e nel rispetto delle finalità di cui all'*articolo 1*:

a) i livelli di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, fino a un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni distintivi, rappresentati da stelle per le strutture ricettive alberghiere, a seconda degli spazi, delle attrezzature, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti;

b) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera;

c) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di interesse turistico;

d) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;

e) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali.

4. Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche di cui all'[articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni, l'apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d'uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale.

5. Le strutture ricettive e le sedi congressuali espongono, in modo visibile all'esterno, il segno distintivo della classe assegnata, compreso quello realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e).

---

(14) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 807](#).

(15) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 31 marzo 2015, n. 419](#).

**Art. 32** *Procedimento di classificazione* <sup>(16)</sup>.

1. Il titolare di una struttura ricettiva o di una sede congressuale presenta alla provincia domanda, su modello regionale, di:

a) rilascio di classificazione, prima dell'inizio dell'attività della struttura ricettiva o della sede congressuale;

b) modifica della classificazione, a seguito di mutamento dei requisiti di classificazione;

c) rinnovo di classificazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza della classificazione in corso.

2. La provincia procede al rilascio, modifica o rinnovo della classificazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione prevista.

3. Entro il termine di cui al comma 2, la provincia verifica la completezza della domanda e la coerenza della documentazione allegata e che la denominazione della struttura ricettiva oggetto della domanda eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune, anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive.

4. Decorso il termine di cui al comma 2, si applica il silenzio-assenso di cui all'[articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

5. La classificazione ottenuta ai sensi del presente articolo è successivamente confermata o modificata con provvedimento dalla provincia sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall'istante e con sopralluoghi a campione.

6. La classificazione ha validità per un quinquennio decorrente dal suo rilascio, e, nell'ipotesi di modifica di cui al comma 5, dalla data del relativo provvedimento.

---

(16) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 807](#) e il [D. Dirett. reg. 12 giugno 2014, n. 20](#).

## Capo II

### Disposizioni comuni

#### **Art. 33** *Esercizio dell'attività ricettiva* <sup>(17)</sup>.

1. Chiunque intende esercitare un'attività ricettiva, presenta al comune, dopo aver ottenuto la classificazione di cui all'[articolo 32](#), nel cui territorio è ubicata la struttura ricettiva, la segnalazione certificata di inizio attività, su modello regionale, ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni.

2. La segnalazione certificata di cui al comma 1 abilita, esclusivamente a favore di persone ivi alloggiate, ai loro ospiti o a persone ospitate in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, ad effettuare:

a) la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50](#) "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto";

b) la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla [legge regionale 21 settembre 2007, n. 29](#) "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni;

c) l'installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza, di igiene e sanità.

3. Il titolare della struttura ricettiva comunica alla provincia e al comune:

a) immediatamente dopo l'evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea della struttura per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;

b) in via preventiva, la chiusura temporanea della struttura per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

4. La chiusura definitiva della struttura deve essere comunicata entro tre giorni dalla chiusura alla provincia e al comune.

---

(17) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 807](#).

**Art. 49** *Violazioni e sanzioni amministrative.*

1. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti avere, nei locali di pernottamento non occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello massimo consentito, fatta salva la deroga di cui all'[articolo 25](#) commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni posto letto in più negli anzidetti locali.

2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti ospitare un numero di clienti superiore alla capacità ricettiva massima consentita, fatta salva la deroga di cui all'[articolo 25](#) commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di giornate di permanenza.

3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00:

a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare preventivamente al comune eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 6, dell'[articolo 35](#);

b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi superiori a quelli massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato l'obbligo di cui all'[articolo 34](#);

c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli accordi assunti, di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l'alloggio;

d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria struttura o sede congressuale dotazioni, impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una denominazione o una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) "Codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#)" e successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista;

e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata ai sensi del comma 5 dell'[articolo 31](#);

f) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che ometta di comunicare alla provincia la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per la classificazione della struttura ricettiva o sede congressuale;

g) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti ingiustificatamente l'accesso alla propria struttura o sede congressuale agli incaricati del comune e della provincia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 5 dell'[articolo 35](#);

h) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e

turismo o la copia della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell'[articolo 34](#) e del comma 5 dell'[articolo 38](#);

i) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non rispetti i periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva di cui agli [articoli 33](#) e [39](#);

l) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella assentita;

m) il titolare di agenzia viaggio e turismo che ometta di comunicare preventivamente alla provincia eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata d'inizio attività di cui al comma 2 dell'[articolo 38](#);

n) l'organizzatore di viaggio, l'intermediario ed il venditore di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#), che omettano di comunicare e diffondere le informazioni obbligatorie sui viaggi ai sensi degli [articoli 37](#) e [38 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#);

n-bis) il titolare di struttura ricettiva, nonché il titolare di agenzia immobiliare o immobiliare turistica per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del suo mandato o di sublocazione, che ometta di comunicare alla Regione i dati relativi al periodo di apertura, nonché al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate <sup>(25)</sup>.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 50, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00:

a) chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'[articolo 33](#);

b) chiunque gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza di classificazione, ai sensi dell'[articolo 32](#);

c) chiunque gestisca un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività od una sua sede secondaria in mancanza di comunicazione di apertura di sede secondaria, ai sensi dell'[articolo 38](#);

d) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino le condizioni di organizzazione dei viaggi di cui ai commi 1 e 2 dell'[articolo 40](#).

5. E' soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro 14.000,00:

a) chiunque fornisca false informazioni al comune nella segnalazione certificata di inizio attività ricettiva ai sensi dell'[articolo 33](#);

b) chiunque fornisca false informazioni alla provincia nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione di struttura ricettiva o sede congressuale ai sensi dell'[articolo 32](#);

c) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti in modo illegittimamente discriminatorio di accogliere nella propria struttura o sede i clienti;

d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza dei requisiti necessari per la classificazione, ai sensi dell'[articolo 31](#);

e) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che fornisca false informazioni nella segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'[articolo 38](#);

f) il titolare di agenzia di viaggio e turismo e gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di requisiti per l'apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'[articolo 37](#), nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dagli [articoli 38 e 40](#).

6. L'accertamento delle violazioni degli obblighi, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti alla provincia competente per territorio, ad eccezione dei casi di cui al comma 3 lettera a), al comma 4 lettera a) e al comma 5 lettera a), attribuiti al comune competente per territorio.

7. L'ente locale che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduare le sanzioni inflitte tenendo conto delle seguenti circostanze:

a) l'entità del danno subito dal turista;

b) il numero di turisti danneggiati;

c) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;

d) il maggior livello di classificazione della struttura ricettiva;

e) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui si è verificata la prima violazione.

8. In caso di violazione di cui al comma 4 ed al comma 5 lettere a), b), d), e), f), oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiunge la cessazione dell'attività sanzionata.

9. In caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), alla sanzione pecuniaria ivi prevista si aggiunge la sospensione fino a un massimo di due anni dell'attività sanzionata.

10. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), nel termine di sessanta giorni, comporta la sospensione dell'attività sanzionata per un periodo sino a tre mesi e, decorso inutilmente tale termine, la cessazione dell'attività.

11. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività sanzionata, l'ente locale applica l'[articolo 17-ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni.

---

(25) Lettera aggiunta dall'[art. 14, comma 1, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2](#).